

CIRCOLARE APPLICATIVA RISCATTI CORSO LEGALE DI LAUREA E SERVIZIO MILITARE (CdA 23/11/2011)

La presente circolare ha ad oggetto l'applicazione dell'art.9 ter del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza (D.I. 31/08/1998) e dell'art.21 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale (DI 14/7/2004) per la parte attinente il Riscatto di laurea e del Servizio militare.

Soggetti destinatari

Possono presentare richiesta di riscatto del corso legale di laurea e del Servizio Militare:

- i dottori commercialisti che siano iscritti alla Cassa di Previdenza al momento della presentazione della domanda di riscatto e che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto erogato dalla Cassa, ad eccezione dei titolari di pensione di invalidità;
- i superstiti di cui all'art. 7, L. 21/86, non titolari di pensione indiretta o di reversibilità erogata dalla Cassa, aventi titolo all'esercizio della facoltà purché il decesso si sia verificato successivamente alla data del 31/8/1998. In ogni caso, i superstiti possono conseguire il riconoscimento del beneficio del riscatto sul trattamento pensionistico loro spettante solo ove non ne abbia già usufruito il dante causa.

Periodi riscattabili

Sono riscattabili i periodi di:

- corso legale di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di anni 2.

Non sono riscattabili:

- i periodi per i quali si è già richiesto ed ottenuto il riscatto o l'accredito presso altri Enti previdenziali;
- i periodi già coperti da contribuzione presso altre gestioni previdenziali.

Valutabilità dei periodi da riscattare

Può essere riscattato un solo corso legale di laurea. Non vengono presi in considerazione gli anni "fuori corso".

I periodi del corso legale di Laurea e del Servizio Militare possono essere riscattati in tutto o in parte.

Le frazioni del periodo inferiori all'anno sono computate come anno intero esclusivamente se pari o superiori a sei mesi.

Presentazione della domanda - documentazione da allegare

La domanda di riscatto, che può essere presentata in qualsiasi momento anteriormente alla domanda di pensione, fatto salvo per i titolari di pensione di invalidità, va inoltrata alla Cassa secondo le modalità da quest'ultima previste e indicate sul sito internet istituzionale della Cassa.

Alla predetta domanda dovrà essere allegato:

- per il riscatto di laurea, certificato rilasciato dall'Università che attesti il conseguimento del diploma di laurea e gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso legale;
- per il servizio militare, copia del foglio matricolare o stato di servizio rilasciato dal Distretto militare o dalle Capitanerie di porto. Qualora sia stato svolto il Servizio sostitutivo Civile presso un ente pubblico è possibile allegare alla domanda di riscatto, in sostituzione del foglio matricolare, una certificazione del servizio svolto rilasciata dall'ente pubblico.

Modalità di calcolo dell'onere

L'onere è calcolato con il metodo reddituale per tutti coloro che abbiano presentato domanda di riscatto sino al 31/12/2003 e per i soggetti iscritti con decorrenza anteriore al 2004 che abbiano presentato domanda di riscatto dal 2004 ed abbiano optato per il calcolo reddituale.

L'onere del riscatto è costituito dalla riserva matematica che viene calcolata sulla base delle tabelle previste dalla L. 5/3/1990, n. 45. Dette tabelle sono state approvate con D.M., pubblicato sulla G.U. n. 194 del 19/8/1992 e si applicano per coloro che non acquisiscono subito diritto a pensione. Per le domande di riscatto presentate dal 03/08/2007, si applicano per il calcolo della riserva matematica le tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 03/08/2007 (delibera C.d.A. n. 31 del 1-2/3/2005).

Per coloro che invece, per effetto del riscatto, acquisiscono subito diritto a pensione, si applicano le tabelle approvate con D.M. cui rinvia il richiamo all'art. 13, L. 1338/62, contenuto nell'art.2, L.45/90.

La riserva matematica si calcola moltiplicando l'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto del riscatto per il coefficiente tabellare corrispondente all'età compiuta alla data di presentazione della domanda di riscatto ed all'anzianità complessivamente maturata. Per effettuare tali calcoli di pensione, si fa riferimento alle norme in materia vigenti al momento in cui l'operazione è stata richiesta dall'interessato.

Per individuare l'età alla data di presentazione della domanda si ha riferimento a valori interi: saranno, quindi, trascurate le frazioni di anno inferiori a 6 mesi; mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero.

L'onere è calcolato con il metodo contributivo, in applicazione dei parametri vigenti alla data della domanda di riscatto stessa, per tutti coloro che:

- sono iscritti con decorrenza anteriore al 1/1/2004, abbiano presentato domanda di riscatto dal 1/1/2004 e non abbiano optato per il metodo reddituale;
- sono iscritti con decorrenza successiva al 31/12/2003.

L'onere, per ogni anno da riscattare, è determinato applicando la percentuale scelta dal professionista (numero intero), prevista per la contribuzione soggettiva di cui all'art.1, c.2, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, alla media dei redditi dichiarati – entro il limite annuo derivante dal tetto imponibile di cui allo stesso art.1, c.2, del Regolamento come rivalutato di anno in anno ai sensi dell'art.11 dello stesso regolamento – dall'anno 2004 all'anno antecedente la domanda di riscatto stessa.

Detti redditi sono rivalutati in applicazione dell'art.10, c.9, del Regolamento citato.

Qualora dal calcolo effettuato derivi un onere inferiore, per ogni anno da riscattare, all'importo del contributo minimo soggettivo previsto per l'anno di presentazione della domanda di riscatto, l'onere è integrato a tale importo per ciascun anno da riscattare.

Per ogni anno da riscattare, l'onere non può superare l'importo dato dall'applicazione dell'aliquota massima di contribuzione soggettiva prevista nell'anno di presentazione della domanda di riscatto, alla media dei tetti reddituali imponibili relativi agli anni dal 2004 a quello antecedente la domanda di riscatto.

Modalità di pagamento

Entro 180 gg. dalla data della domanda, la Cassa provvede a comunicare all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico.

Il versamento dell'onere può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati - da maggiorare dell'interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31/12 dell'anno precedente secondo il piano di ammortamento indicato dalla Cassa, in sede di comunicazione dell'onere, o prescelto dal richiedente.

Il richiedente è considerato rinunciatario ove, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'onere, non manifesti la volontà di adesione e provveda contestualmente a (in alternativa):

1. versare l'intero importo dovuto;
2. versare un importo non inferiore alla somma delle prime tre rate indicate dalla Cassa nell'ipotesi di rateazione massima;
3. presentare una richiesta di rateazione diversa da quella proposta dalla Cassa, con contestuale versamento

di almeno una rata risultante dalla divisione dell' onere della riserva matematica per il numero delle rate prescelto (in tal caso la Cassa comunicherà in via formale successivamente il piano di ammortamento contenente anche l'indicazione della maggiorazione corrispondente all'interesse annuo composto, al tasso stabilito dall'art.2, comma 3, L. 45/90).

Restituzione dell'onere di riscatto

Non sussistendo, a differenza di quanto accade per la ricongiunzione (art.8 L.45/90), alcuna norma impeditiva della restituzione per coloro che hanno ottenuto il riscatto e potendosi equiparare l'onere di riscatto alla contribuzione soggettiva versata alla Cassa in quanto:

- interviene a copertura previdenziale di un determinato periodo temporale, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione;
- non comporta, a differenza di quanto accade nella ricongiunzione, alcun trasferimento di contribuzione da parte di Ente diverso;
- è oggetto di ricongiunzione in uscita ai sensi dell'art.1, c.1, L. 45/90.

qualora il soggetto che ha ottenuto il riscatto chieda la cancellazione dalla Cassa e la restituzione dei contributi di cui all'art.4 del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale, verrà restituita all'interessato anche la contribuzione versata a titolo di riscatto